

# L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 9 - Novembre 2016 - anno LXVII

## UNIONE ARTIGIANI: COMPLETATO IL TRASFERIMENTO

Dai primi di Novembre  
l'intero "sistema Unione" si è  
trasferito in Via Autostrada

Tutti gli uffici e i servizi sono operativi presso la nuova sede.  
Una nuova location, moderna, efficiente e dotata di ampio parcheggio per offrire a tutti gli associati un servizio migliore.  
Nella nuova sede anche una moderna area formazione dove si terranno i corsi per soddisfare al meglio le esigenze degli imprenditori associati



RAPPRESENTANZA

Unione Artigiani è trasferita

FORMAZIONE



Corso FER



LAVORO

Importanti novità in materia di lavoro

FISCALE



Importanti novità in materia fiscale



CREDITO

Nuove norme disciplinano i rapporti  
tra banche e clienti



STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 9 - Novembre 2016 - ANNO LXVII  
Chiuso in redazione il 24/11/2016

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI  
CONFINDUSTRIA BERGAMO



## Unione Artigiani è trasferita

**D**a Mercoledì 2 Novembre Unione Artigiani, Unione Servizi s.r.l. e Artigianfidi s.c.r.l. si sono trasferite dalla sede di Bergamo di piazza Matteotti 11 all'**unico intero 5° piano di via Autostrada 32**.

Nella nuova location, peraltro dotata di ampi e comodi parcheggi riservati, sono già attivi tutti i servizi e tra le varie attività sono partiti anche i corsi che si svolgeranno nella ampia e modernissima area formazione.



# ARTIGIANFIDI

B e r g a m o

**CREDITO GARANTITO E AGEVOLATO ARTIGIANFIDI**

Artigianfidi opera in simbiosi con l'Unione Artigiani e favorisce lo sviluppo delle piccole aziende, delle imprese artigiane e non solo, promuovendo e garantendo finanziamenti a condizioni privilegiate.



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Siamo entrati con i grandi senza cambiare i valori dei nostri progetti.

*"Concediamo privilegi non di casta ma di merito"*

- Importi garantiti fino a 1.000.000,00 di euro
- Tassi inferiori alla media di mercato
- Disponibili sul conto in solo due settimane
- Restituzione a scadenza flessibile nel medio termine



**L'ARTIGIANO: ARTE, INGEGNO E LABORIOSITÀ**



## Corso FER

Con l'approvazione del decreto regionale 8711 del 21/10/2015 infatti sono stati definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria di impianti "FER" (Fonti Energia Rinnovabile).

Come noto, infatti, il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su detti impianti, e cioè:

### IMPIANTI TERMOIDRAULICI ACS

- biomasse per usi energetici
- pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione
- sistemi solari termici

### IMPIANTI ELETTRICI

- sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici

Un'impresa che opera su queste tipologie di apparecchi e che ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni (prima scadenza 31 dicembre 2016).

Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al 3 agosto 2013 dovranno, entro 3 anni:

- effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (lettere a - b art. 4 D.M. 37/08);
- effettuare un corso formativo di 80 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alla dirette dipendenze di un'impresa del settore oppure tramite prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata come operaio specializzato, per un periodo non inferiore ai tre anni (lettere c - d art. 4 D.M. 37/08).

Al termine dei percorsi formativi verrà effettuata la comunicazione in Camera di Commercio per aggiornare le relative visure camerali; di conseguenza le imprese che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti "FER").

Unione Artigiani si è attivata per organizzare i relativi corsi avvalendosi di **AFOR**, ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia, che garantisce un corpo docente composto esclusivamente da esperti, docenti universitari e consulenti attivi professionalmente nei diversi settori, in grado di fornire competenze applicate e innovazione, sempre aggiornati sui nuovi strumenti, le tecniche e le tendenze del mercato.



## CORSI IN PROGRAMMA nel mese di Dicembre

TIPOLOGIA	DATA
AGGIORNAMENTO FER TERMOIDRAULICI	02.12.2016 - 06.12.2016
AGGIORNAMENTO FER ELETTRICI	01.12.2016 - 14.12.2016
AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO BASSO	05.12.2016 - 12.12.2016
AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO MEDIO	05.12.2016 - 12.12.2016 19.12.2016
AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO ALTO	05.12.2016 - 12.12.2016 19.12.2016 - 22.12.2016
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI NEOASSUNTI	12.12.2016
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO CAT. A	16.12.2016
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO CAT. B/C	16.12.2016



## Importanti novità in materia di lavoro

### Lavoro accessorio

**A** seguito della Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro veniamo a riproporre le recenti modifiche in tema di **VOUCHER**:

i committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica il codice fiscale e la ragione sociale del committente (da indicare anche nell'oggetto dell'e-mail), i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e l'ora di fine della prestazione lavorativa.

Resta comunque ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.

In attesa che sia operativa la possibilità di utilizzare gli sms, il committente dovrà inviare una e-mail, priva di allegati, alla competente Direzione del Lavoro utilizzando gli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati nella circolare ministeriale.

Esempio di alcuni indirizzi mail da utilizzare in funzione della sede provinciale competente:

voucher.modena@ispettorato.gov.it;  
voucher.milano-lodi@ispettorato.gov.it;  
voucher.roma@ispettorato.gov.it;  
voucher.napoli@ispettorato.gov.it.

Eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima dell'inizio delle attività cui si riferiscono.

Ricordiamo che la violazione del suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa (non diffidabile) da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 2.400,00 per ciascuna comunicazione omessa.

La Regione Sicilia e la Provincia di Bolzano sono intervenute dettando specifiche modalità di comunicazione.

Inoltre, il Ministero del Lavoro ha inserito sul proprio sito internet un'apposita sezione contenente le FAQ in merito alla procedura relativa al nuovo adempimento per le comunicazioni delle prestazioni di lavoro accessorio:

**1. Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?**

I datori di lavoro possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

**2. I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?**

La comunicazione per i datori di lavoro agricoli può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

**3. Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un'unica comunicazione?**

È sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

**4. Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate alme-**

**no sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?**

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore o il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;

- se si anticipa o posticipa l'orario di inizio della prestazione oppure se : almeno 60 minuti prima del nuovo orario;

- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;

- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;

- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

**5. La mancata comunicazione delle variazioni viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?**

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicazione dà luogo all'applicazione della relativa sanzione.

**6. Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero" oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?**

Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero.

**7. I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?**

No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista provvedono esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS.

**8. La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa?**

Sì.

**9. Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?**

No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

**10. Qual è la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione?**

È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.







## Importanti novità in materia fiscale *Decreto fiscale*

### Le novità del Decreto "collegato" alla legge di bilancio 2017

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2017: il D.L. n. 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 ed entrato in vigore in pari data, che prevede numerose e significative disposizioni destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l'attività di riscossione e di contrasto all'evasione.

Le principali novità, in sintesi, sono:

- \* lo **scioglimento di Equitalia** a partire dal 1° luglio 2017, che verrà sostituita dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- \* la **definizione agevolata delle cartelle** con il pagamento della quota capitale e l'esclusione degli interessi di mora;
- \* la **riapertura delle Voluntary Disclosures** con scadenza al 31 luglio 2017;
- \* la **trasmissione dei dati IVA trimestrali**.

Sono altresì previste riduzioni di adempimenti, quali la comunicazione dei dati sui contratti di leasing, l'invio dei dati sugli acquisti intracomunitari e le comunicazioni per operazioni con Paesi Black-list.

## IVA

### Le nuove comunicazioni trimestrali e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

- \* essere trasmessa **in via telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**;
- \* contenere i **dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali), nonché i **dati delle relative variazioni**.

In particolare la comunicazione dovrà riportare:

- \* i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- \* data e numero della fattura;
- \* base imponibile;
- \* aliquota applicata;
- \* imposta;
- \* tipologia dell'operazione.



Per l'adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, **è riconosciuto un credito d'imposta una tantum di 100 euro** a favore dei soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

**Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.**

Gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall'Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall'elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l'ammontare dell'IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

**Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA**, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

**Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.**

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell'interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- \* per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, **sono soppressi gli elenchi Intrastat**;
- \* **cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA**. In particolare:
  - per l'IVA relativa al 2016, l'adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;
  - per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo;
- \* a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 **non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list**;
- \* è **soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio**.

## **N**ovità per depositi IVA

*D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*

Il D.L. n. 193/2016 ha previsto alcune modifiche, con finalità antievasive, per l'estrazione delle merci dai depositi IVA. In particolare, la modifica riguarda i beni di provenienza extra-UE che vengono estratti da un soggetto passivo nazionale e che sono oggetto di utilizzo o commercializzazione nel territorio italiano. In questo caso l'IVA è dovuta all'atto dell'estrazione e la base imponibile è il corrispettivo dell'ultima cessione.

La novità introdotta del Decreto prevede che **il soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il gestore del deposito, in via solidale con il soggetto che effettua l'estrazione, entro il 16 del mese successivo in cui è avvenuta l'estrazione**.

## **F**uori campo IVA i contributi del GSE per la produzione di energia elettrica

*Commissione Finanze alla Camera, Question Time 20 ottobre 2016*

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) eroga ai soggetti produttori di energia elettrica incentivi sotto forma di contributi che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, hanno natura di contributo a fondo perduto volto a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il Viceministro dell'Economia ha chiarito che **tali incentivi non assumono rilevanza ai fini IVA**.



# **Riscossione e versamenti**

## **L**a "soppressione" di Equitalia e il potenziamento dell'attività di riscossione

*D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*

Il D.L. n. 193/2016 dispone lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017.

Naturalmente non verrà meno il ruolo dell'ente di riscossione. A decorrere dalla stessa data, l'attività di riscossione nazionale sarà riattribuita all'Agenzia Entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, che sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assumerà la qualifica di agente della riscossione, con i relativi poteri.

A partire dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia Entrate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

All'Agenzia delle entrate-Riscossione **sarà aperto l'accesso a tutte le banche dati (di enti locali, INPS, INAIL), compreso gli archivi dei rapporti finanziari**; potrà quindi agire conoscendo nel dettaglio la situazione economica (per esempio redditi di lavoro) e finanziaria (disponibilità bancarie) del debitore.

Le azioni di recupero dovrebbero perciò essere più tempestive ed efficaci.

## **L**a definizione agevolata delle cartelle di Equitalia

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

Il D.L. n. 193/2016 prevede una sanatoria per le cartelle di Equitalia per ogni pendenza aperta, inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.

In caso di adesione alla sanatoria **verranno cancellati**:

- \* gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi;
- \* somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno **da pagare** solo:

- \* le somme a titolo di interessi e capitale;
- \* le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive.



In caso di adesione **il pagamento del residuo debito** dovrà però avvenire **in unica soluzione o in 4 rate** (con gli interessi del 4,5% annuo).

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria deve presentare l'istanza (tramite apposito modello) entro il 22 gennaio 2017 e l'Agenzia Entrate deve ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze in massimo 180 giorni.

**La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.**

Altri aspetti rilevanti:

- \* il tardivo, mancato o insufficiente pagamento anche di una rata determinerà l'irrevocabile decadenza dalla definizione;
- \* a tale definizione agevolata non possono applicarsi le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate);
- \* della definizione può fruire anche chi ha già pagato parzialmente (ma non per le somme già pagate; non sono previsti rimborsi);
- \* per le infrazioni al Codice della strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.

Considerata l'occasione, riteniamo opportuno verificare la posizione dei ruoli che talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa. Vi invitiamo quindi a richiedere ad Equitalia un estratto conto per verificare gli eventuali ruoli e le procedure in corso.

L'estratto conto può essere richiesto:

- \* on line <https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/impres/EstrattoConto/>, attivandovi personalmente (senza intermediario);
- \* presso lo sportello Equitalia.

## **Dichiarazioni**

### **D**ichiarazione integrativa: più tempo per la compensazione

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

Il D.L. n. 193/2016 ha rivisto la disciplina delle dichiarazioni integrative, prevedendo che il credito derivante da una dichiarazione integrativa a favore è compensabile, ma se l'integrativa è trasmessa oltre il termine della presentazione della dichiarazione dell'anno successivo il predetto credito può essere usato solo in compensazione per eseguire il "versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".

In merito all'IVA, le dichiarazioni integrative, a favore e a sfavore, sono presentabili entro i termini di decadenza dell'accertamento; solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo è compensabile o scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale. Lo stesso credito Iva può anche essere richiesto a rimborso, se vi sono i requisiti di legge.

### **M**odello 770/2016 tardivo: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E

Quest'anno il termine per la presentazione del modello 770 è slittato al 15 settembre. Decorsi 90 giorni da tale termine la dichiarazione cessa di essere tardiva e si intende omessa. **Il termine ultimo per ravvedere la dichiarazione è quindi fissato nel 14 dicembre 2016.**

In quell'ipotesi il contribuente dovrà versare la **sanzione dichiarativa in misura fissa, pari a 250 euro, ridotta di 1/10, e quindi pari a 25 euro**, le ritenute con gli interessi legali e le sanzioni per omesso versamento ridotte a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.



## Nuove norme disciplinano i rapporti tra banche e clienti

**P**er regolare il problema dell'anatocismo bancario (interessi calcolati su interessi), dall' 01/10/2016 sono entrate in vigore nuove norme in materia di interessi attivi e passivi bancari.

Se da un lato è stata confermata la medesima *periodicità di conteggio* degli interessi debitori e creditori, dall'altro è stato stabilito il termine del 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto per i quali sono dovuti.

Diverse sono le regole per l'*esigibilità degli interessi* a seconda che si tratti di interessi debitori o creditori.

Per quanto riguarda quelli creditori l'esigibilità coincide con la data del conteggio (31/12), anche se la banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi trimestralmente o semestralmente.

Per quanto riguardagli interessi debitori (derivanti da affidamenti, scoperti di conto e aperture di credito) l'esigibilità è il 01/03 dell'anno successivo; al cliente deve essere assicurato un preavviso, tramite comunicazioni periodiche, di almeno 30 giorni prima che gli interessi diventino esigibili.

**Gli interessi devono essere conteggiati separatamente dal capitale.**

La banca non può addebitare automaticamente sul conto i debiti derivanti da interessi passivi ma il cliente deve provvedere in contanti o con bonifico da altro conto, salvo diversi accordi con la banca che possono prevedere l'estinzione del debito utilizzando contanti o assegni accreditati sul conto corrente. In mancanza la banca provvede alla messa in mora del cliente, quindi si potranno avere interessi di mora ma non più l'anatocismo.

Il cliente può autorizzare (le banche stanno provvedendo ad inviare autorizzazioni preventive al riguardo) che gli interessi passivi, nel momento in cui diventano esigibili (01/03), vengano addebitati sul conto in modo che la somma si trasformi da interesse in capitale e quindi si autorizzi in sostanza la banca all'applicazione dell'anatocismo.

Questa autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento purché prima dell'addebito.

In sostanza con l'autorizzazione gli interessi passivi confluiscono nel conto; se il conto rimane attivo si riducono gli interessi attivi perché si è ridotto il capitale, se il conto è in negativo genera interessi passivi, quindi anatocismo.

E' pur vero che con l'autorizzazione non si rischiano gli interessi di mora.

**Si invita quindi a leggere attentamente le comunicazioni inviate dalla banca.**

### Nel cuore della Bergamo che decide e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

#### Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

#### Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

#### Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

#### Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57  
Palosco - Via IV Novembre, 13

#### Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

#### Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

#### Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

#### Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

#### Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

#### Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

#### Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

#### Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457**

**NUOVA  
SEDE**

**unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it**

**DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici**